

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 175/2014

del 25 settembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1243]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 119/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il lievito arricchito di cromo, utilizzato per la fabbricazione di integratori alimentari, e il cromo(III) lattato triidrato aggiunto agli alimenti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 155/2014 della Commissione, del 19 febbraio 2014, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 175/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 54zzi (direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 54zzzu [regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0119**: Regolamento (UE) n. 119/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014 (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 44).»

2. Dopo il punto 80 [regolamento (UE) n. 1066/2013 della Commissione] sono aggiunti i seguenti punti:

«81. **32014 R 0155**: Regolamento (UE) n. 155/2014 della Commissione, del 19 febbraio 2014, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 11).

82. **32014 R 0175**: Regolamento (UE) n. 175/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 56 del 26.2.2014, pag. 7).»

⁽¹⁾ GUL 39 dell'8.2.2014, pag. 44.

⁽²⁾ GUL 50 del 20.2.2014, pag. 11.

⁽³⁾ GUL 56 del 26.2.2014, pag. 7.

